6.7. ECOLOGIA

Continuano ad essere numerose le richieste di intervento per problemi connessi all'inquinamento atmosferico e, più in generale, alla tutela dell'ambiente e del territorio.

All'attenzione del Difensore civico sono state sottoposte varie problematiche afferenti a forme di inquinamento delle acque, situazioni di inquinamento elettromagnetico – collegato principalmente all'esplosione dell'installazione di antenne per la telefonia cellulare – nonché problemi di natura burocratica legati alle autorizzazioni necessarie per esercitare l'attività di recupero dei rifiuti.

Di seguito si riportano alcune delle tematiche di particolare attualità ed interesse.

6.7.1. Inquinamento elettromagnetico

E' stato sottoposto all'attenzione del Difensore civico il caso dell'installazione di numerose antenne per la telefonia

cellulare nel territorio di un Comune che, di fatto, ha creato un crescente allarmismo sui temuti effetti delle onde elettromagnetiche sulla salute dei cittadini.

Al riguardo è stato accertato che si trattava di impianti con potenza minore, la cui installazione è subordinata solo alla autorizzazione edilizia.

Non è mancata peraltro un'opera di sensibilizzazione delle strutture comunali e di quelle sanitarie competenti ad esercitare il controllo sul rispetto dei limiti di tolleranza previsti dalla normativa regionale vigente, nella consapevolezza che sulla materia non sono state acquisite certezze (essendo ancora la questione della pericolosità dell'elettromagnetismo al centro del dibattito scientifico a livello internazionale).

6.7.2. La burocrazia contro l'attività di recupero dei rifiuti

E' stato richiesto l'intervento del Difensore civico al fine di smuovere la lenta burocrazia di un'Amministrazione comunale che, in qualche modo, ritardava la procedura autorizzatoria di

un'attività finalizzata al recupero dei rifiuti non pericolosi (consistenti in prodotti di scorta di materiale plastico e gommoso).

Nella circostanza, l'Ufficio ha sollecitato il Comune interessato ad esprimere il proprio parere in merito dal punto di vista sia urbanistico che della tutela del territorio da possibili inquinamenti acustici e ambientali.

La questione si è conclusa rapidamente con la collaborazione attiva dell'Amministrazione, che ha dato il proprio parere positivo all'esercizio dell'attività di recupero, condizionandola al rispetto delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore nonché all'adozione di tutte le cautele in materia di tutela dell'ambiente, di cui al decreto Ronchi n. 22/97.

6.7.3. Inquinamento ambientale

Numerosi cittadini si sono rivolti al Difensore civico, preoccupati dello stato di invivibilità e di grave pericolo per la salute pubblica in conseguenza dello scarico di liquami da abitazioni prive di allaccio alla fognatura e, soprattutto, a seguito dello stato di pressoché totale prosciugamento di un Fiume (nella

tratta di attraversamento di una città), dovuto alla deviazione dell'acqua per scopi irrigui nelle zone a monte.

L'Ufficio si è prontamente attivato per sensibilizzare tutti gli organi competenti sull'insopportabilità di una tale situazione igienico-sanitaria e su eventuali responsabilità che potevano derivare da ulteriori inerzie.

La sollecitazione ha avuto immediato effetto, sotto il profilo della rimozione delle discariche abusive, mentre sono risultati di più difficile soluzione i problemi legati all'irrigazione, per il forte contrasto tra gli utenti del servizio.

6.8. FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO E QUESTIONI PREVIDENZIALI

I temi maggiormente trattati in questo settore hanno avuto come interlocutori principali le Sedi provinciali o periferiche dell'INPS e dell'INPDAP, con riferimento: al ritardo nella liquidazione di pensioni ordinarie e privilegiate, alla definizione di controversie contributive, alla ripetizione di somme indebitamente pagate, ai ritardi nell'attribuzione del trattamento definitivo di quiescenza.

Le questioni del lavoro hanno avuto ad oggetto complesse questioni attinenti a richieste di contributi a favore dell'imprenditoria giovanile, e di quella femminile in particolare, nonché a pratiche di iscrizioni all'Albo delle cooperative sociali, regolate spesso da norme legislative e regolamentari scarsamente coordinate e ambigue.

In tema di formazione professionale, ci si è interessati ancora di ritardi nella corresponsione di borse di studio o di indennità di frequenza a studenti che, da molto tempo, hanno

frequentato corsi finanziati dalla Regione, nonché di corsi "atipici" - organizzati dalla stessa Regione o da altri enti gestori - non corrispondenti alle qualifiche professionali contenute nel Prontuario nazionale delle qualifiche.

Qui di seguito si sintetizzano alcune delle problematiche più significative.

6.8.1. INPS: la beffa delle pensioni INPS integrate al minimo

Il problema dei pensionati che hanno avuto riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sent. n. 240/94) il diritto all'integrazione al minimo della seconda pensione ma che, inaspettatamente, se lo sono visto cancellato solo perché l'INPS - per recuperare i ritardi nella corresponsione della prima rata di arretrati - ha concentrato le due rate nello stesso anno (facendo così superare il tetto massimo di reddito stabilito dalla legge per il diritto all'integrazione) è tornato di attualità dopo che il Difensore civico aveva denunciato l'assurdità delle direttive date dalla Direzione centrale dell'Istituto.

Il caso è stato trattato in un servizio speciale di "G.R. Parlamento", nel corso del quale il rappresentante della Direzione centrale dell'INPS ha dovuto convenire con la tesi a suo tempo esposta dal Difensore civico abruzzese, ammettendo che sono sempre più numerose le sentenze di condanna dell'Istituto previdenziale (il quale si sta attivando presso gli organi governativi per cercare una soluzione normativa al delicato problema).

Tutto lascia sperare che la lunga battaglia, iniziata dal nostro Ufficio da circa due anni, si risolva positivamente evitando un'autentica beffa per i pensionati più bisognosi i quali, oltre a riscuotere con ritardo le rate di arretrati, devono subire anche lo smacco di perdere definitivamente un sostanzioso beneficio economico, riconosciuto loro dal giudice costituzionale.

6.8.2. Un chiarimento ministeriale sul problema della codifica delle qualifiche professionali

Aveva ragione il Difensore civico quando lo scorso anno sollevò il problema della mancata corrispondenza tra i titoli rilasciati al termine di corsi professionali gestiti, finanziati o

autorizzati dalla nostra Regione ed il "Prontuario nazionale delle qualifiche".

In quell'occasione, l'Ufficio intervenne per ribadire che spettava al Ministero del lavoro aggiornare il Prontuario e che l'Assessorato regionale alla Formazione Professionale avrebbe dovuto evitare la realizzazione di corsi che portassero al rilascio di diplomi atipici e non facilmente "spendibili" sul mercato del lavoro.

La conferma si è avuta con l'emanazione del Decreto del Ministro del Lavoro 30 maggio 2001 che prevede, in seno al Ministero, un'apposita Commissione tecnica incaricata di aggiornare la codifica delle qualifiche professionali con l'inserimento di nuove professioni e qualifiche, sulla base di proposte provenienti dai vari servizi interessati (Servizi per l'impiego, Servizi regionali di formazione professionale, Servizi scolastici, parti sociali).

Tra i corsi che avevano indotto il Difensore civico ad intervenire c'era quello di "Esperto Tecnico di campi elettromagnetici", che non risultava però ancora codificato.

Di qui l'invito rivolto all'Assessorato regionale Formazione

Professionale a tener conto che nel sistema di codifica di cui al citato D.M. trovava spazio la figura di "Tecnico di campo elettromagnetico" – e non quella (atipica) di "esperto tecnico di campi elettromagnetici"- alla quale era necessario fare riferimento prima di avviare il secondo anno di corso.

6.8.3. Contributi alle cooperative sociali L.R. 85/94

La L.R. 77/99, che ridisciplina l'organizzazione della Regione, ha creato qualche dubbio su quale struttura debba istruire e definire le pratiche relative alla cooperazione sociale.

Ne ha fatto le spese una Cooperativa sociale che non riusciva a ottenere la liquidazione del contributo di cui alla L.R. 85/94 in quanto, nell'ambito del Settore, non si riusciva ad identificare il funzionario incaricato di firmare il mandato di pagamento.

Di qui il ricorso al Difensore civico che ha dovuto constatare che la fase di stallo delle numerose pratiche relative all'applicazione della predetta legge regionale era dovuto al

perdurare di divergenze interpretative tra l'Assessorato regionale al Lavoro e quello alla Qualità della vita, sorte a seguito della ridistribuzione delle funzioni tra le strutture amministrative della Giunta regionale.

Da un sommario esame delle norme legislative e degli atti di organizzazione è emerso che l'attuazione delle leggi nel settore della cooperazione sociale e, segnatamente, gli interventi a favore delle attività di sostegno delle cooperative socio-assistenziali non di lavoro rientrano nell'ambito delle attribuzioni del Servizio Vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali, così come individuate dalla delibera della Giunta regionale 23.02.2000 n. 206, ponendosi il predetto atto giuntale come immediata applicazione delle norme contenute nell'art. 17, comma 5 della L.R. 77/99.

Risolto pertanto il problema della competenza a provvedere, il Difensore civico ha peraltro invitato il Servizio Politiche del lavoro a collaborare con quello della Qualità della vita in modo da utilizzare al meglio il lavoro di istruttoria fino ad allora compiuto.

6.8.4. Peripezie di un operatore per cancellarsi da un'Associazione di categoria

Una spiacevole disavventura è capitata ad uno smaliziato operatore che, inavvertitamente, aveva sottoscritto la scheda di adesione ad un'Associazione di categoria.

Di tale involontario assentimento all'iscrizione il medesimo era venuto a conoscenza solo attraverso la cartella esattoriale, nella quale era indicata la rispettabile somma di £. 410.000.

A seguito di ulteriori accertamenti, è venuto poi a conoscenza che – in base alle norme interne all'Associazione - l'adesione aveva durata non annuale bensì quadriennale.

La richiesta di cancellazione, prontamente avanzata, non veniva però accolta; con la conseguenza che l'istante si vedeva costretto ad inoltrare nuova raccomandata per ribadire la volontà di recedere dall'iscrizione per gli anni successivi.

Di qui anche la richiesta di intervento a questo Ufficio che, a seguito dei necessari approfondimenti sotto il profilo normativo e giurisprudenziale, otteneva dall'Associazione l'assenso a cancellare l'iscritto, senza attendere la scadenza dei 4 anni di durata dell'adesione.

6.9. PUBBLICO IMPIEGO

Non sono mancate le richieste d'intervento in materia, nonostante la tematica del pubblico impiego non possa - per alcuni aspetti - formare oggetto di richiesta al Difensore civico, stante il disposto dell'art. 3 della L.R. 126/95 che esclude i dipendenti della Regione e degli Enti Locali dal diritto di rivolgergli istanze per questioni connesse al loro rapporto di lavoro.

Tuttavia, di fronte alla segnalazioni di situazioni di irregolarità o anomalie organizzative e funzionali, il Difensore civico si è comunque interessato ai casi prospettati, in virtù del potere di proposta e di sollecitazione che la stessa L.R. 126/95 e l'art.16 della legge 127/97 (sul fronte delle amministrazioni periferiche dello Stato) gli conferiscono, per contribuire ad indirizzare meglio l'azione della pubblica amministrazione ai principi del buon andamento, della trasparenza e dell'efficienza.

Di fronte a numerose istanze, l'Ufficio ha ritenuto pertanto utile svolgere un'azione di mediazione e di stemperamento della conflittualità, limitandosi a richiamare l'attenzione delle

amministrazioni interessate sull'opportunità di approfondimenti giuridici e normativi, ai fini dell'assunzione di eventuali atti di autotutela.

Le tematiche più ricorrenti sono state quelle relative ai concorsi pubblici.

6.9.1. Esclusione dal concorso per mancata dichiarazione di non interdizione dai pubblici uffici

Per un concorso pubblico indetto per la copertura di alcuni posti da agente di polizia municipale, una candidata ha chiesto l'intervento del Difensore civico in quanto era rimasta esclusa dal concorso perché non aveva reso la dichiarazione. di non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

Le doglianze sono state ritenute meritevoli di attenzione in quanto l'esclusione appariva di dubbia legittimità, nonostante il bando – come pure il Regolamento comunale per l'accesso all'impiego – prevedesse espressamente come causa di esclusione

la mancata dichiarazione.

Sussiste infatti un consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Sez. VI sent. n.669/86), che ha interpretato la norma nel senso che la predetta dichiarazione dovrebbe essere formulata a pena di esclusione solo nel caso in cui il candidato sia effettivamente incorso nell'interdizione in questione.

6.9.2. Concorso per infermieri professionali - La prova pratica non può consistere nella formulazione di test teorici

In un altro caso, sempre relativo alla materia dei concorsi, è stata la decisione dei giudici amministrativi a confermare la bontà della tesi del Difensore civico, al quale alcuni concorrenti avevano posto il quesito se la prova pratica potesse consistere nella formulazione di test o nell'elaborazione di relazioni scritte anziché nello svolgimento di attività materiali.

In proposito, il nostro Ufficio – pur dando atto che la giurisprudenza, nel corso del tempo, si era espressa in modi diversi - aveva ritenuto però nettamente prevalente l'indirizzo in

base al quale non è sufficiente che il candidato dimostri, in termini astratti, di "saper dire come fare", ma deve effettivamente "saper fare" una determinata attività di tipo tecnico, come si richiede ad una professione infermieristica.

Così – dopo quasi un anno di distanza dai ricorsi presentati dai partecipanti esclusi per non aver superato la prova pratica (su 400 candidati, solo otto avevano superato la prova) - ha annullato il concorso, costringendo la ASL a ripetere la prova contestata.

6.9.3. Riscatto ai fini previdenziali del servizio di leva

Un cittadino, che aveva chiesto il riscatto ai fini previdenziali del servizio di leva, da molti anni reclamava la gratuità del riscatto stesso (beneficio introdotto dalla legge n. 958/86) che invece il Ministero dell'Interno e l'ENPAS subordinavano al pagamento dei contributi previdenziali.

Le pretese dell'interessato poggiavano sul fatto che - nonostante avesse svolto il servizio militare negli anni 1978-1979